

La presente copia fotostatica composta di

n. 2 fogli è conforme al suo originale

Reg. di 17/05/2018



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000199 del 17/05/2018

# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione" e, in particolare, l'art. 3 comma 1, lett. h;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342, con il quale è stata istituita la "Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349";
- VISTO** il decreto ministeriale 1° aprile 2004 n. DEC/RAS/465/2004, con il quale il Ministro dell'Ambiente pro-tempore ha individuato l'associazione denominata "Associazione Italiana Insegnanti di Geografia", con sede a Roma, quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86;
- VISTA** la nota prot. 1999/SG del 12 novembre 2015 di avvio del procedimento di aggiornamento e verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 della menzionata legge n. 349/86;
- VISTA** la nota dell'11 dicembre 2015 acquisita al prot. 058/SG del 15 gennaio 2016, corredata di documentazione, con la quale l'associazione ha riscontrato la suddetta nota del 12 novembre 2015;
- VISTA** la nota del 30 settembre 2016 prot. 2264/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha richiesto all'associazione chiarimenti e documentazione integrativa al fine del completamento del procedimento di aggiornamento;
- VISTA** la nota dell'11 novembre 2016 acquisita al prot. 2714/SG del 14 novembre 2016, con la quale l'associazione, nel fornire alcuni chiarimenti, ha altresì chiesto una proroga dei tempi indicati per ottemperare a tutti gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione, proroga concessa con la nota del 22 novembre 2016 prot. 2824/SG;

- VISTE** le note acquisite tramite posta elettronica certificata rispettivamente al prot. 3089/SG ed al prot. 3104/SG, entrambe in data 16 dicembre 2016, con le quali l'associazione ha provveduto ad inviare parte della documentazione richiesta;
- VISTA** la nota del 24 luglio 2017 prot. 1908/SG, inviata tramite posta elettronica certificata, con la quale il Segretariato Generale ha rilevato il permanere delle criticità riferite sia all'ordinamento interno democratico sia alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, ed ha concesso ulteriori termini per la consegna della documentazione mancante;
- VISTA** la nota del 18 ottobre 2017 acquisita al prot. 2880/SG del 19 ottobre 2017, con la quale l'associazione ha inviato ulteriore documentazione, senza tuttavia fornire completo riscontro a quanto già richiesto dall'Amministrazione con le precedenti note;
- VISTA** la nota prot. 3883/SG del 27 dicembre 2017, con la quale il Segretariato Generale ha comunicato all'associazione, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi al mantenimento del riconoscimento ex art. 13, avendo ravvisato carenza dei requisiti essenziali riferiti sia all'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto sia alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta, dando facoltà all'associazione di presentare documentazione esplicativa;
- CONSIDERATO** il mancato riscontro da parte dell'associazione alla suddetta nota del 27 dicembre 2017, inviata allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata già utilizzato nelle richiamate note del 16 dicembre 2016 e del 24 luglio 2017, la quale risulta consegnata nella casella di destinazione in pari data;
- CONSIDERATO** che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di mantenimento del riconoscimento ai sensi della citata norma;
- RITENUTO** che l'associazione è tenuta ad inviare una congrua documentazione a dimostrazione dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico della medesima associazione;
- RITENUTO** quindi che sia venuto meno il possesso dei prescritti requisiti attinenti sia l'ordinamento interno democratico sia la continuità e la rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale favorevole alla revoca del riconoscimento di cui all'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità al parere della citata Commissione di Valutazione espresso in tal senso nella riunione del 5 aprile 2018, nei confronti dell'associazione denominata "Associazione Italiana Insegnanti di Geografia";
- RITENUTO** pertanto di procedere alla revoca dell'individuazione dell'associazione denominata "Associazione Italiana Insegnanti di Geografia" con sede a Roma, quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86 e s.m.i.;

## DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 della associazione denominata "Associazione Italiana Insegnanti di Geografia", con sede a Roma in Via della Navicella n. 12, è **revocata**.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gian Luca Galletti

